



# COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

## Ordinanza n° 2 del 12/01/2021

Settore: 7S - ASSETTO E UTILIZZO TERRITORIO ATTIVITA IGIENICO SANITARIE

**OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 200108) E RIFIUTI MERCATALI (CER 200302). ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS.N. 267/2000.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- che la L.R. n. 9/2010 ha istituito le Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti (S.R.R.), ponendo in liquidazione i Consorzi e le Società d'Ambito esistenti;
- che la successiva L.R. n. 26/2012, art.11, co. 64, ha stabilito che: *“Le gestioni delle società d'ambito cessano il 30 settembre 2012 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31/12/2012”*;
- che, la L.R. 3/2013 ha sancito la cessazione al 30 settembre 2013 dell'attività gestoria degli ATO preesistenti e l'avvio di operatività delle S.R.R. al successivo 1° ottobre 2013;
- che in data 9/07/2013 è stata costituita la S.R.R. denominata “Catania Area Metropolitana”;
- che la normativa di settore attribuisce competenze specifiche, per così dire d'Ambito alla S.R.R., per loro natura non gestibili dai singoli Comuni;
- che, in particolare, spetta istituzionalmente alla SRR la programmazione, organizzazione e realizzazione degli impianti, anche secondo le previsioni dello statuto-tipo, di quello concretamente approvato e del Piano d'Ambito approvato dall'assemblea dei Soci;
- che, con la medesima sopra richiamata L. R. n. 9/2010 e, segnatamente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15: *“le S.R.R....provvedono ad individuare, sulla base del piano d'ambito e nel rispetto dell'articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, il soggetto incaricato a svolgere il servizio per i comuni consorziati, stipulando e sottoscrivendo con lo stesso un contratto normativo che disciplina le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione ad opera dei singoli comuni. La stipula e la sottoscrizione del contratto particolareggiato relativo ai singoli comuni compresi nella S.R.R. hanno luogo fra la piattaforma e la singola Amministrazione Comunale, che provvede direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute e verifica l'esatto adempimento del contratto”*;
- che, in forza del Piano d'Ambito approvato, la S.R.R. assicura la continuità della gestione, onde evitare interruzioni del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, e pertanto, ai fini che qui interessano, è tenuta ad assicurare la continuità del conferimento del materiale raccolto in maniera differenziata negli impianti all'uopo autorizzati;
- che in attuazione a quanto disposto dalla Direttiva n. 21378 del 14/05/2015 della Regione Siciliana è di competenza esclusiva della SRR la materia di pianificazione impiantistica dell'ambito e la fase finale di smaltimento dei rifiuti;
- che la SRR deve provvedere all'individuazione delle piattaforme ove poter conferire i rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20.01.08) e rifiuti da mercati (20.03.02), raccolti nei comuni sottesi alla SRR “Catania Area Metropolitana”;che la SRR *Catania Area Metropolitana* ha eseguito una procedura di gara per il servizio di recupero dei rifiuti biodegradabili (codici CER 20.01.08 e 20.03.02), affidando il predetto

- servizio alle società SICULA COMPOST s.r.l., con sede legale in Catania via Salvatore Tomaselli n.41 Partita IVA 05472300879, e RACO s.r.l. con sede in Belpasso c.da Gesuiti s.n. partita I.V.A. 04445660873;
- che con propria nota prot. n.73/21 del 08/08/2021, la S.R.R. *Catania Area Metropolitana* ha comunicato la disponibilità al conferimento del rifiuto umido da parte della società RACO s.r.l. solamente a decorrere dal 01/02/2021 e il limite massimo di conferimento di 400 tonn/mese da parte della società SICULA COMPOST s.r.l.;
  - che con mail del 05/01/2021 questa Amministrazione ha richiesto all'impianto SICULA COMPOST s.r.l. la disponibilità al conferimento del rifiuto biodegradabile, a tutt'oggi la mail è rimasta inevasa;
  - che con la già citata nota prot. n.73/21 del 08/01/2021, la SRR *Catania Area Metropolitana*, al fine di evitare problematiche relative alla raccolta dell'umido e suo smaltimento, ha invitato i comuni soci ad affidare il servizio di che trattasi per un tempo determinato (mese di gennaio 2021) procedendo allo scorrimento della graduatoria, giusta la determina di aggiudicazione n.2/2021 del 05/01/2021 avente ad oggetto: "Affidamento del servizio di recupero dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20.01.08) e rifiuti da mercati (20.03.02), raccolti nei comuni sottesi alla SRR "Catania Area Metropolitana". CIG da Accordo Quadro n.8571311598";
  - che a seguito dello scorrimento della graduatoria, la società DUSTY s.r.l., con sede in Catania, via A.Agosta n.123 c/da Torre Allegra - P.IVA 03416820870, ha manifestato la disponibilità allo svolgimento del servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (codice CER 200108) e dei rifiuti mercatali (codice CER 200302);

#### ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000, e per assicurare la continuità del servizio in quanto l'interruzione del servizio de quo comporterebbe inevitabilmente l'insorgenza di problemi igienico-sanitari con evidenti conseguenze negative per la comunità e prendendo atto della nota della SRR prot. n.73/21 del 08/01/2021,

- alla DUSTY s.r.l. con sede a Catania zona industriale, via Alfredo Agosta contrada Torre Allegra 123 di effettuare il servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili (CER200108) e rifiuti mercatali (CER 200302) con decorrenza **dal 12 gennaio 2021 e fino al 31 gennaio 2021** per un importo di €51.612,00 IVA inclusa;

Il costo del suddetto servizio pari ad euro €51.612,00 IVA inclusa è stato impegnato al capitolo 531 missione 09 programma 03 titolo 01 macroaggregato 03 impegno 50734.

#### INCARICA

i responsabili degli Uffici Comunali, ciascuno per la propria competenza, a provvedere a dare esecuzione alla presente ordinanza.

#### DISPONE

-CHE presente ordinanza venga notificata alla DUSTY srl con sede a Catania zona industriale, via Alfredo Agosta contrada Torre Allegra 123 pec [dusty@pec.dusty.it](mailto:dusty@pec.dusty.it)

-venga comunicata al Presidente del Consiglio comunale, all'Assessore al ramo, all'Organo di Revisione ed al Segretario Generale a cura del Responsabile del 1° Servizio.

- La pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, e per estratto sul sito web del Comune a cura del responsabile del 1° Servizio, fermo restando la protezione dei dati personali a tutela della privacy ai fini di pubblica notizia.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni dalla medesima data.

---

Gravina di Catania, 12/01/2021

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Raimondo Santonocito

Il Reponsabile del Servizio  
F.to Dott. Raimondo Santonocito

IL SINDACO  
GIAMMUSSO MASSIMILIANO / ArubaPEC S.p.A.